



Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
servizio Igiene e Decoro della Città

Prot. 1 del 10 ottobre 2016

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Oggetto: Raccolta differenziata al servizio del Centro Direzionale di Napoli nella IV Municipalità –
Revoca ordinanze sindacali n. 746/2009 e 1245/2014

IL DIRIGENTE

Premesso che

con Ordinanza Sindacale n. 746 del 10/07/2009 si disponeva l'attivazione della raccolta differenziata domiciliare (cosiddetta "Porta a Porta") presso il Centro Direzionale di Napoli all'interno della IV Municipalità, con collocazione delle attrezzature domiciliari al piano "zero" (piano della piattaforma pedonale);

con successiva Ordinanza Sindacale n. 1245 del 21/10/2014 si disponeva la collocazione delle attrezzature al piano "-2" (piano della circolazione viaria), modificando le modalità operative del servizio;

Considerato che

al piano "zero" ed al piano "-2" sussistono sia aree pubbliche che aree private ad uso pubblico, facenti parte del tessuto pedonale e veicolare del Centro Direzionale di Napoli;

il Centro Direzionale di Napoli è un polo di attrazione frequentato quotidianamente da alcune decine di migliaia di persone residenti o provenienti dall'interno e dall'esterno della città di Napoli;

l'attuale allocazione delle attrezzature non è sufficiente ad impedire la concentrazione dei rifiuti, depositati talvolta in maniera incontrollata nei contenitori più prossimi alle scale di accesso al piano '-2';

il deposito incontrollato di rifiuti ostacola il raggiungimento degli standard di igiene, di decoro della città e di raccolta differenziata.

Rilevato che

le precedenti citate ordinanze sindacali n. 746/2009 e 1245/2014 sono state emesse ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, per rispondere ad esigenze contingibili, urgenti e temporanee;

occorre adottare gli strumenti idonei ad assicurare una corretta gestione della raccolta differenziata nell'area del Centro Direzionale di Napoli.

VISTI

il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

il Regolamento Comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22/02/2006, in particolare gli artt. 11, 12 e 13 concernenti rispettivamente i criteri di raccolta, i conferimenti ed i contenitori per la raccolta e l'art. 47 concernente il sistema sanzionatorio;

la deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 119 del 10/05/1999 costituente l'Asia Napoli, Azienda Speciale di Igiene Ambientale nonché la delibera consiliare n. 221 del 07/10/2003 di trasformazione dell'Azienda Speciale in Società per Azioni;

il contratto di Servizio stipulato tra l'Asia Napoli spa e il Comune di Napoli in data 22/12/2014, rep. n. 131424 raccolta 26734 del 12/1/2015.

ORDINA

1. che tutta la cittadinanza residente o esercitante la propria attività lavorativa o presente per qualunque altra motivazione nell'area della IV Municipalità – Centro Direzionale di Napoli, si adegui al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;
2. che l'Asia Napoli spa fornisca in comodato d'uso i contenitori condominiali per la raccolta differenziata delle frazioni *umido, vetro, carta, plastica e metalli, non riciclabile* e provveda alla loro manutenzione;
3. che l'Asia Napoli spa consegni i contenitori al piano '-2' dei singoli edifici/condomini, nella persona del gestore dell'edificio o dell'amministratore di condominio o in alternativa nella persona di uno dei condòmini, che rilasci ricevuta al solo fine del controllo dell'operazione di consegna. L'amministratore di condominio in carica, in tale sua qualità, rimane responsabile della custodia e della conservazione dei contenitori secondo le norme del comodato;
4. che per le sole utenze commerciali, il conferimento e il ritiro dell'umido e del vetro avvengano attraverso attrezzature poste al piano della viabilità pedonale (piano 0);
5. che Asia Napoli provveda al ritiro dei rifiuti con adeguate tempistiche e modalità, che devono essere preventivamente rese note, attraverso un calendario anche pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it ;
6. che le utenze suddette ricoverino i contenitori entro la proprietà e/o le proprie pertinenze non adibite ad uso pubblico e comunque in aree nelle quali l'accesso sia possibile per i soli membri del condominio (ad es. idonei locali tecnici, aree recintate con serratura, ecc.) e che le espongano esternamente solo per il tempo necessario allo svuotamento da parte di ASIA, secondo il calendario di cui al punto 5, provvedendo al successivo ricovero;
7. che l'Asia Napoli spa fornisca continua informazione agli utenti in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento del servizio, nonché le istruzioni operative per la raccolta differenziata;
8. che gli amministratori e i gestori degli edifici collaborino ad informare correttamente i condòmini e i dipendenti circa l'ubicazione dei contenitori da utilizzare in via esclusiva;
9. che i soggetti gestori delle singole unità immobiliari (ad es. singoli uffici, abitazioni etc.) mettano

a disposizione all'interno dei locali e delle mense i cestini per la raccolta separata di tutte le frazioni previste, dandone informazione a chiunque frequenti i locali (ad es. dipendenti, clienti, utenti, imprese di pulizia, ecc.);

10. che per la raccolta degli avanzi alimentari, gli utenti utilizzino sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 oppure contenitori a svuotamento riutilizzabili;

11. che gli imballaggi in carta e cartone siano conferiti, opportunamente ripiegati e legati, al livello -2 nelle apposite aree individuate secondo quanto previsto al punto 4;

12. che il Comando della Polizia locale di Napoli assicuri ogni forma di assistenza necessaria al personale di Asia impiegato nelle attività qui ordinate, impartendo opportune disposizioni per l'impiego del nucleo di Polizia ambientale e di personale delle unità operative territoriali.

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO

A tutte le utenze di:

1. esporre i cartoni fuori dagli orari;
2. conferire i rifiuti sciolti ove previsto il conferimento in sacchi chiusi;
3. utilizzare i contenitori per usi e per rifiuti o materiali diversi da quelli a cui sono stati destinati;
4. conferire i rifiuti in contenitori diversi da quelli assegnati in comodato d'uso e comunque in luogo diverso da quello indicato per il conferimento;
5. spostare, manomettere, rompere, insudiciare i contenitori;
6. produrre impedimento o rallentamento del servizio di raccolta tramite il parcheggio di veicoli;
7. conferire i rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in contenitori o punti di accumulo destinati ai rifiuti urbani o in aree ad uso pubblico;
8. conferire nei contenitori i rifiuti speciali non assimilati, i rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi (pile, farmaci, vernici e solventi), i rifiuti tessili, i rifiuti da apparecchiature elettriche, elettroniche e di illuminazione (neon, ecolampadine), gli sfalci e le potature, e i rifiuti provenienti da operazioni di riparazione "fai da te" di veicoli a motore (olio motore, batterie); tali rifiuti possono essere consegnati ai "centri di raccolta" autorizzati (isole ecologiche). I rifiuti ingombranti possono altresì essere smaltiti attraverso il servizio di ritiro a domicilio già in essere.

QUADRO SANZIONATORIO

La violazione dei divieti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94 in applicazione dell'art. 47 del Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.12 del 22/02/2006;

La violazione dei divieti di cui ai precedenti numeri 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 in applicazione dell'art. 47 del Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.12 del 22/02/2006;

La violazione dei divieti di cui ai precedenti numeri 7 e 8 è punita con la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 in applicazione dell'art. 47 del Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n.12 del 22/02/2006.

Nel caso di recidiva (più di una violazione, durante l'anno, tra quelle previste nel presente atto), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Attesa la rilevanza sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini del rispetto delle prescrizioni di cui sopra, salvo che il fatto non costituisca reato:

- le violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, commesse da persone giuridiche oppure commesse da persone fisiche aventi la residenza anagrafica all'esterno del Centro Direzionale di Napoli, sono punite con sanzione amministrativa non inferiore alla metà del massimo previsto;

- sono introdotte le ulteriori sanzioni consistenti nella sospensione delle attività economiche, in caso di reiterazione della violazione, per alcune fattispecie di violazioni di cui all'art. 47 del Regolamento Comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come individuate nella tabella in allegato A della presente ordinanza.

Per le violazioni per le quali la tabella di cui all'allegato A prevede la sanzione accessoria in caso di reiterazione di cui all'art. 8 bis della L. 689/1981, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e la relativa sanzione è determinata secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 14 luglio 2008. In caso di accertamento di una delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria e non è ammesso il pagamento in misura ridotta, la Polizia Locale provvede ad emettere la relativa ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e, in caso di prima violazione, dà atto che in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/1981, si provvederà all'applicazione della sanzione accessoria prevista. In caso di reiterazione di una delle violazioni per le quali sia prevista la sanzione accessoria, la Polizia Locale, trascorsi i termini per l'impugnazione o in caso di rigetto dell'eventuale ricorso, irrogherà la sanzione pecuniaria e applicherà la relativa sanzione accessoria con ordinanza ingiunzione.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze sindacali n. 746/2009 e 1245/2014, emesse ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 per rispondere ad esigenze contingibili, urgenti e temporanee.

Avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. (D.lgs. 104/2010)

La presente ordinanza sarà notificata dall'Ufficio Messi per la vigilanza e l'applicazione:

- All'Amministratore Unico di Asia Napoli Spa (sede).
- All'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dipartimento regionale Campania.
- Alla A.S.L. NA1
- Al Comando Polizia Municipale di Napoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio, divulgato a mezzo stampa e mediante affissione negli spazi pubblici, nonché mediante i seguenti siti web www.comune.napoli.it e www.asianapoli.it

Le comunicazioni dell'Asia Napoli Spa all'utenza interessata al presente provvedimento saranno effettuate anche a mezzo i predetti siti web.

Sottoscritta digitalmente da
il dirigente
Giovanni Cestari

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Allegato A

Violazioni per la cui reiterazione è prevista la sospensione dell'attività economica

Articolo del regolamento Comunale	Violazione
Art. 9	Conferimento rifiuti speciali non assimilati e pericolosi in contenitori o punti di accumulo destinati a Rifiuti Urbani Assimilati.
Art. 9	Conferimento rifiuti speciali non assimilati e pericolosi in contenitori o punti di accumulo destinati a Rifiuti Urbani Assimilati.
Art. 12	Conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto
Art. 12	Deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
Art. 31	Trasferimento di rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza
Art. 33	Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico e/o mancata collocazione di contenitore.
Art. 34	Mancata pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, fino a non meno di m.2, da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico.